



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it

N. 97 del 31.10.2022

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA IN OTTEMPERANZA ALL'ART.20 DEL D. LGS. 175/2016. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE.
----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 13:00 e seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di via Rosario, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) BORSELLINO SANTO	SINDACO	X	
2) SPEZIO MICHELE	Vice Sindaco		X
3) DI ROSA COSIMO	Assessore	X	
4) GURRERI CINZIA	Assessore	X	
5) PROIETTO ROSINA	Assessore		X
	N. presenti/Assenti	3	2

Presiede la seduta l'Arch. **SANTO BORSELLINO**, nella sua qualità di **SINDACO**
Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario C/le **Dott. Antonio Tumminello**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.


LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA IN OTTEMPERANZA ALL’ART.20 DEL D. LGS. 175/2016 APPROVAZIONE RICOGNIZIONE”.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente, all’albo pretorio on-line.



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

Area:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Cattolica Eraclea in ottemperanza all'art.20 del D.Lgs 175/2016. Approvazione ricognizione.

ORGANO COMPETENTE:

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA MUNICIPALE

Cattolica Eraclea, lì

31/10/2022

Il Proponente
Il Sindaco
(Arch. Santo Borsellino)

Il sottoscritto Dott. Calogero Bono nella qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate:

Visto l'art. 52 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2020 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 70 del 29/07/2020 ad oggetto " Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Cattolica Eraclea in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 175/2016. approvazione ricognizione".

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente", con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2020, è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la ricognizione annuale delle partecipate del comune di Cattolica Eraclea esistenti alla data del 31/12/2020 e la relativa relazione tecnica, documenti da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del revisore dei Conti;

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in particolare al Testo Unico delle partecipate;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione;

Visti:

- il Testo Unico delle Società Partecipate;
- Il TUEL;
- il regolamento comunale di contabilità

Per quanto meglio evidenziato in premessa


PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cattolica Eraclea alla data del 31 dicembre 2020, come da allegati "A" (*schede ricognizione partecipate*) e "B" (*Relazione tecnica*) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. **di prendere atto** che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni, per le motivazioni illustrate negli allegati A e B del Piano;
3. **di trasmettere** tutti gli atti al revisore dei conti per esprimere il necessario parere e per la successiva trasmissione al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;


IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott Calogero F. Bono

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bono', written over a rectangular stamp area.


Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono



In ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono



Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono

IL PRESIDENTE

(Arch. Santo Borsellino)



L'ASSESSORE ANZIANO

Handwritten signature of the Senior Assessor.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Tumminello Antonio)

Handwritten signature of the Municipal Secretary.

Atto pubblicato sul sito del comune in data _____ ai sensi dell'Art. 61 L.R. 11/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)
(L. n. 69/2009 e L.R. n 11/2015 art. 6)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy, previo contatto con i responsabili – tel. 0922/846928

Cattolica Eraclea, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li

IL FUNZIONARIO

=====

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
02206150845	AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.P.A.	Società per azioni	Attiva
93074830840	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - A.T.O. AGRIGENTO	Ente pubblico	Attiva
02705700843	GAC IL SOLE E L'AZZURRO - TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società consortile a responsabilità limitata	Attiva
02842190841	MINOSSE AMBIENTE S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
02302610841	SO.GE.I.R. AG.1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni	In liquidazione volontaria o scioglimento
02733160846	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	Attiva



ALLEGATO B

Relazione tecnica a supporto della Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2020 (art. 20 DLgs 175 del 2016)

INTRODUZIONE NORMATIVA

La presente Relazione viene redatta in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e che ha rivisitato l'intera materia delle Società partecipate dagli Enti Pubblici.

La Relazione costituisce anche rendicontazione delle attività eseguite in conformità a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 29/09/2017 ad oggetto "Approvazione piano razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2004) C.C. N 10 DEL 26/03/2016."

Di seguito il testo degli articoli che interessano.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all' ... e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono

Il quadro normativo in cui si inserisce il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni è in evoluzione come dimostra il recente intervento del legislatore (D. Lgs, 175/2016) e risponde al tentativo di regolare ed arginare il fenomeno delle società che costituiscono emanazione di Enti Pubblici, conseguendo un obiettivo di contenimento.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità



istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano essere presenti nella presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- a realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera C);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera C);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Tuttavia la presenza nelle partecipate comunali di una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP non determina automaticamente gli interventi di cessione, alienazione, liquidazione, ecc. stante che alcune di esse risultano essere già in liquidazione e pertanto in attesa della chiusura da parte dei liquidatori incaricati dalla Regione Sicilia oppure escluse per espressa disposizione del TUSP.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI.

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti di TUPS ed illustrati al precedente punto.

Nell'analizzare le partecipazioni dell'Ente si sono utilizzate linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. 175/2016) e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 D.L. 90/2014) con relative schede di rilevazione, pubblicate in data 27 novembre 2018 dal Ministero del Tesoro, in accordo con la Corte dei Conti.



Come introdotto in sede di descrizione normativa la Relazione costituisce anche rendicontazione delle attività eseguite in conformità a quanto stabilito Dalla Delibera di Giunta Comunale Giunta Comunale n. 70 del 28/07/2020 ad oggetto "Approvazione piano razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2004) C.C. N 10 DEL 26/03/2016

. In questo quadro, nella redazione della relazione tecnica, si è proceduto come segue:

- Elencazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020
- Valutazioni e Processo di razionalizzazione;
- Conclusioni.

ELENCAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2018

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane SpA;
2. Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento
3. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl;
4. Gac "il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" società consortile arl
5. Minosse Ambiente Unipersonale srl

VALUTAZIONI E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane SpA

L'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., costituita ai sensi della delibera Cipe 21.03.97 e s.m.i., ha per oggetto la gestione di finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area che comprende i territori dei Comuni (Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca e la Provincia Regionale di Agrigento) che hanno sottoscritto il Patto Territoriale Terre Sicane e che sono soci della società Pro.Pi.Ter. La società rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997).

Infatti l'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.a. è il Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali Generalista e Verde delle Terre Sicane ammessi a finanziamento con contributo pubblico destinato alla realizzazione di iniziative infrastrutturali sul territorio della Provincia di Agrigento.

La Propiter per l'attività sopra descritta è impegnata alla piena realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali sino alla loro ultimazione (procedurale, finanziaria e fisica) come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0029923 del 31.05.2007. Fra l'altro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha



emesso il D.M. n. 2387 del 25.06.2014 che approva il riutilizzo delle risorse del Patto Territoriale delle "Terre Sicane" derivante da rinunce, revoche conseguite in sede di attuazione dei Patti Territoriali, per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali;

Produce, pertanto, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra non solo si ritiene che non può essere eliminata la partecipazione detenuta dall'Ente ma la Società stessa non può essere messa in liquidazione prima del termine previsto per l'ultimazione degli interventi infrastrutturali finanziati con rimodulazione di cui al D.M. n. 2387 del 25.06.2014.

2. Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento

L'AT.I. (Assemblea Territoriale Integrato) istituita ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 19/2015 e del D.Ass. REg. all'Energia n. 75 del 29/01/2016 è subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dal Consorzio d'Ambito ATO ex legge art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000 e del 7 agosto 2001.

3. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl.

La partecipazione nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 la S.R.R., tra l'altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

4. Gac "il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" società consortile arl.

Trattasi di società consortile con capitale misto pubblico e privato costituita in forza di richiesta del Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca con lo scopo di realizzare in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (GAC) previsto dalla normativa comunitaria - banco di attuazione - Asse IV misura 4.1 del Piano di Sviluppo Locale (PSL).

Il GAC costituisce lo strumento espressamente previsto dalla normativa comunitaria per l'implementazione delle politiche di sviluppo per la pesca, La società non può essere eliminata prima della completa attuazione del PSL.



5. Minosse Ambiente unipersonale srl

La società Minosse Ambiente unipersonale srl è stata costituita con atto del notaio dr. Francesco Raso in data 06.09.2016, Rep. N. 45979, racc. 15051, dal quale risulta che il Comune di Cattolica Eraclea è socio unico della società Minosse Ambiente unipersonale srl con quota pari al 100%, per la gestione in house del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. La società Minosse Ambiente unipersonale srl.

CONCLUSIONI

Per le società partecipate alla data del 31 dicembre 2020, e sopra riportate, le partecipazioni vengono mantenute in quanto trattasi di enti, per i quali la partecipazione è obbligatoria e deve essere mantenuta per legge. Per quelle nate per intercettare finanziamenti la partecipazione è mantenuta temporaneamente fino alla conclusione degli interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento. Per le società in liquidazione la conclusione delle attività stesse dipendono dalla Regione Siciliana.

Comunque per tutte le partecipazioni, l'Ente procederà ad una attività di controllo e monitoraggio al fine di realizzare azioni di contenimento delle spese.

Cattolica Eraclea li 31/10/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Calogero F. Bono